

## **Art. 20.**

### **20.1**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere l'articolo.*

### **20.2**

Fazzone

*Sopprimere l'articolo.*

### **20.3**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere il comma 1.*

### **20.4**

Sibilia

*Sopprimere il comma 1.*

### **20.5**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1 sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dal presente articolo».*

### **20.6**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1 sostituire le parole: «Salvo quanto previsto dal presente articolo» con le seguenti: «In attesa della previsione costituzionale di Roma città regione».*

### **20.7**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1 sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «atteso».*

**20.8**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1 sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «immaginato».*

**20.9**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1 sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «voluto».*

**20.10**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1 sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «prospettato».*

**20.11**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1 sopprimere le parole: «di cui alla presente legge».*

**20.12**

De Petris

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle concernenti il personale che viene riallocato nel nuovo ente senza soluzione di continuità».*

**20.13**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 2.*

**20.14**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere il comma 2.*

**20.15**

Broglia, Rita Ghedini, Di Giorgi, Lo Giudice, Luigi Marino, Mauro Maria Marino, Puglisi, Sangalli, Tocci

*Sopprimere il comma 2.*

**20.16**

Sibilia

*Sopprimere il comma 2.*

**20.17**

Tocci

*Al comma 2, sostituire le parole: «restano riferite a Roma capitale» con le seguenti: «sono riferite alla Città metropolitana di Roma».*

**20.18**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 3.*

**20.19**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere il comma 3.*

**20.20**

Sibilia

*Sopprimere il comma 3.*

**20.21**

Tocci

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Città Metropolitana assorbe le funzioni e i beni della Provincia di Roma e di Roma Capitale. I municipi di Roma Capitale sono trasformati in comuni. Il comune Roma Capitale è soppresso. Il territorio della Città metropolitana di Roma coincide con quello della Provincia di

Roma. Alla scadenza del mandato dell'attuale amministrazione di Roma Capitale sono indette le elezioni per il Sindaco Metropolitano, per il Consiglio metropolitano, per i sindaci e consigli comunali relativi ai territori degli ex-municipi di Roma Capitale».

**20.22**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 3 sopprimere le parole: «, con le modalità previste all'articolo 2, comma 8,».*

**20.23**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 3 sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «regola».*

**20.24**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 3 sostituire la parola: «migliore» con le seguenti: «più ottimale».*

**20.25**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 3 sostituire la parola: «assetto» con la seguente: «svolgimento».*

**20.26**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 3 sostituire la parola: «chiamata» con la seguente: «tenuta».*

**20.27**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 3 sostituire la parola: «svolgere» con la seguente: «trattare».*

## **20.28**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 3 sopprimere le parole:* «quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali».

## **20.29**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali».

## **20.30**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 3 sopprimere le parole:* «ivi presenti,».

## **20.31**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 3 sostituire le parole:* «le istituzioni» *con le seguenti:* «gli organismi».

## **20.0.1**

Bisinella

*Dopo l'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente:*

### **«Art. 20-bis.**

1. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:

- a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;
- b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa;
- c) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;
- d) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune».

## **20.0.2**

Bisinella

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzia le cause della formazione negli anni precedenti dei disavanzo di bilancio di parte corrente, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 1».

## **20.0.3**

Bisinella

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera *b*) comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo».

## **2.0.4**

Bisinella

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente*

**«Art. 20-bis.**

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 174 dopo il comma 729, il comma 689 è così sostituito:

''689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI''.».

## **20.0.5**

Bisinella

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18 è inserito il seguente:

''18-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni''».

#### **20.0.6**

Bisinella

*Dopo l'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

#### **20.0.7**

Bisinella

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il recupero a carico delle province incapienti, attraverso l'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

2. Entro il 31 gennaio 2014, il Ministero dell'interno corrisponde alle province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente.

3. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

#### **20.0.8**

Bisinella

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza

permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli oneri di cui al comma 1-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti con liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

3. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni».

### **20.0.9**

Bisinella

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

1. L'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato: dopo le parole: "per l'anno 2013" sono aggiunte: "e 2014".

2. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».

### **20.0.10**

Bisinella

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

1. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

*Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.*